

Luigino Bottini



Dottore Commercialista – Revisore Legale

info@luiginobottini.com - www.luiginobottini.com

Contitalia S.r.l.

Centro Elaborazione Dati ed Elaborazione Paghe per conto terzi.

Via Nino Bixio 18/4 – Chiavari (Ge) – Tel. 0185.322469 - Fax 0185.313184

Via Strada Privata n. 2/A - Santa Maria del Taro - Tornolo (Pr)- Tel. 0525.80100

contital@contitalia.191.it

Circolare informativa 24/2020.

Chiavari, 5 maggio 2020.

Ai gentili Clienti

**Bonus pubblicità 2020
anche in assenza di investimenti pregressi**

**Non è richiesto il presupposto dell'incremento minimo
dell'1% dell'investimento**

L'art. [98](#) comma 1 del DL n. 18/2020, che non è stato oggetto di modifiche nell'ambito della conversione nella L. n. [27/2020](#), ha introdotto un **regime straordinario**, limitatamente al 2020, per il bonus investimenti pubblicitari, posticipando altresì la finestra temporale per l'invio delle “comunicazioni per l'accesso”. La norma, che ha introdotto il comma 1-ter all'[art. 57-bis](#) del DL 50/2017, ha stabilito che, per l'anno 2020, il credito d'imposta è calcolato nella misura unica del 30% dell'intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e

non più sul solo margine incrementale rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente (si veda "[Credito d'imposta al 30% per gli investimenti pubblicitari 2020](#)" del 25 marzo).

Come evidenziato dal Dipartimento per l'Informazione e l'editoria (comunicato [15 aprile 2020](#)), la variazione introdotta con la citata disposizione normativa riguarda quindi due elementi:

- la **base di calcolo** del credito d'imposta, che non si identifica più con il valore incrementale dell'investimento pubblicitario programmato nel 2020 rispetto a quello effettuato nel 2019, bensì si identifica più semplicemente con il valore dell'intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nel 2020;
- la percentuale del credito d'imposta, che è stabilita nella misura unica del **30%**.

Premesso quanto sopra, il Dipartimento chiarisce, in sostanza, che è possibile beneficiare del credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2020 anche in assenza di **investimenti progressi**, non essendo previsto per tale regime straordinario il limite dell'investimento incrementale minimo dell'1%.

In particolare, l'espresso riferimento del citato art. 98 del DL 18/2020 convertito al "valore degli investimenti pubblicitari effettuati", in assenza di un qualsivoglia richiamo al loro valore incrementale, fa venir meno, per l'anno 2020, il presupposto dell'**incremento minimo dell'1%** dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione fiscale.

Ciò comporta che, limitatamente all'anno 2020, possono accedere all'agevolazione anche i soggetti che:

- programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019;
- nell'anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari;
- hanno **iniziato** la loro attività nel corso dell'anno 2020.

Rispetto al regime dell'agevolazione "ordinario", per il 2020 è stata quindi ampliata la platea dei soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione.

L'art. 98 del DL 18/2020 dispone inoltre che il credito d'imposta è concesso "alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti".

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha quindi chiarito che sono rimaste invariate le **tipologie di soggetti** destinatari e le tipologie degli investimenti

pubblicitari: possono quindi beneficiare dell'agevolazione le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Ferme le altre condizioni per l'accesso

Sono rimaste altresì invariate le **condizioni** dell'agevolazione, vale a dire: l'utilizzo del credito di imposta esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il rispetto del limite massimo complessivo di spesa; il rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti *de minimis*; l'applicazione, per i profili non derogati dalla disposizione medesima, per quanto compatibili, delle norme recate dal regolamento di cui al DPCM 16 maggio 2018 n. [90](#).

Quanto alle **comunicazioni** telematiche, il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria ha precisato (comunicato [23 marzo 2020](#)) che le prenotazioni presentate sino a tutto il 31 marzo 2020 restano assolutamente valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni. Chi vorrà ampliare i propri investimenti pubblicitari per utilizzare appieno le più favorevoli condizioni stabilite per il 2020 potrà comunque "sostituire" la prenotazione già inviata a marzo con una nuova dal 1° al 30 settembre 2020.

Il sistema, il modello telematico, e le relative istruzioni saranno comunque opportunamente **adeguati** alla nuova normativa prima dell'apertura della nuova finestra temporale, per l'invio delle comunicazioni telematiche per l'accesso al credito di imposta per l'anno 2020.

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Dott. Luigino Bottini